

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE:

“ELIMINAZIONE DEI VIZI E DELLE NON CONFORMITA' DELLE OPERE
ESEGUITE IN CAT. OS18 PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO ED ISTITUZIONALE
DELLA REGIONE PIEMONTE”

TRA

Regione Piemonte

.....

.....

.....

..... (nel seguito per brevità anche “**Regione Piemonte**” o “**Committen-
te**” o “**Stazione appaltante**”)

E

_____ con sede legale in _____, Via
_____, capitale sociale Euro _____,
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n.
_____, REA _____ di _____, P.. IVA
_____, in persona del _____, giusti poteri
allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche
“**Appaltatore**”);

premessi che:

1. la Regione Piemonte ha indetto una gara con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i./ una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. __60 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di tutti i lavori: “ELIMINAZIONE DEI VIZI E
DELLE NON CONFORMITA' DELLE OPERE ESEGUITE IN CAT. OS18 PER

LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO ED ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE”

2. il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. sono state presentate n. offerte;

4. con Determinazione dirigenziale n. in data,
i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati a
..... che ha offerto
.....;

5. che la Regione Piemonte ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati da in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto;

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto
si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto

1. la Regione Piemonte, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato da parte la Regione Piemonte, dal Capitolato Speciale d’Appalto e, più in generale, da-

gli allegati, benché non materialmente allegati, del presente Contratto.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, **ancorché non allegati:**

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;
- b) Progetto Esecutivo approvato da Regione Piemonte.;
- c) Elenco prezzi;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- f) Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
- g) Capitolato Speciale d'Appalto;
- h) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- i) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;
- j) "Codice Etico di Comportamento" adottato da Regione Piemonte;

2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Progetto Esecutivo approvato da Regione Piemonte.;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- e) cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;

f) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il “**Codice dei Contratti**” o “**Codice**”);

b) le Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall’ANAC

c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “**Regolamento**”), per la parte ancora in vigore;

d) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”

e) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

f) il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche “**Cap. Gen.**”) per la parte ancora in vigore;

4. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

5. La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

6. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

7. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro _____ (.....) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale pari al _____ % (_____) offerto dall'Appaltatore.

2. Tale somma è comprensiva di Euro 825,886.38 (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza.

3. L'importo complessivo dell'appalto è suddiviso in:

a. Euro _____ (_____) comprensivi degli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza, oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere;

4. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

5. L'importo contrattuale è "a corpo" e "a misura". Per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per le prestazioni a corpo l'importo resta fisso ed invariabile, salvo in caso di circostanze eccezionali che facciano aumentare o diminuire il

prezzo dei singoli materiali da costruzione in misura superiore al 10% del prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate. Per la più puntuale disciplina in materia si fa rinvio all'art. 38 del C.S.A.

Parte Seconda

Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni -

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 5 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In caso di eventuale consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6 - Programma esecutivo dei lavori

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 7 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso Regione Piemonte che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito per brevità anche "D.L.")

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi Regione Piemonte, previa motivata co-

municazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

5. Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al comma 1. del presente articolo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 8 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di Regione Piemonte per la mala-fede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare, dal bando di gara e dalle Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti adottate con Disposizione del Consigliere Delegato n. 16 del 22/01/2019.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 10 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto che si intende integralmente qui riportato, nonché quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto-parte tecnica.

2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore, e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori: sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato

to o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne Regione Piemonte, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'affidatario a termini di contratto.

3. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 Codice dei contratti.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 18719/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare a Regione Piemonte, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

Articolo 11 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata da Regione Piemonte, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da Regione Piemonte stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso Regione Piemonte e verso i terzi.

3. È inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero di Regione Piemonte e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

6. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

7. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

8. L' Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

9. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell' Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

10. I danni prodotti da cause di forza maggiore -ai lavori quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l' Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

11. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procederà con le seguenti modalità:

a) Il direttore dei lavori o l' Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all' Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;

b) se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l' Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del

verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;

c) l'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

d) contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

12. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

13. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

14. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

15. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in

sede di collaudo.

16. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

17. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

18. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

19. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

20. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

21. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % (..... *in lettere*) dell'ammontare netto dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ (*lettere*).
2. la garanzia dovrà prevedere l'escussione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e dovrà prevedere inoltre la deroga al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 cod.civ..

Articolo 13 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro pari al valore dell'importo dei lavori aggiudicati aumentato del valore delle preesistenze pari ad euro 26.500.000,00 (ventisemilionicinquecentomila/00) oltre ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per demolizioni e sgomberi;

b) per responsabilità civile terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila/00) ed in particolare euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila/00) per danni a persone, euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila/00) per singolo sinistro e anno assicurativo e euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila/00) per danni a cose e/o animali;

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, con il "sottolimito" di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

Articolo 14 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del procedimento.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fide-

iussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Regione Piemonte effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Per quanto non espressamente specificato si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di Regione Piemonte.

9. Regione Piemonte, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la in esito a tali verifiche risultasse un inadempimento a carico del beneficiario, la Regione Piemonte applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

10. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, a Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione" - 10100 Torino, P. IVA La Regione Piemonte è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG) e la dicitura *split payment*.

11. In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico ad Regione Piemonte e il Capogruppo del Raggruppamento, cui verranno corrisposti, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole, su apposito conto dedicato i corrispettivi delle fatturazioni delle Imprese Associate, provvederà a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun

componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite unico bonifico a favore di ciascun membro del raggruppamento.

12. Regione Piemonte non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

13. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R o PEC, Regione Piemonte può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Articolo 15 – Persone che possono riscuotere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati nei luoghi e con le modalità indicate al successivo art. 16 del presente contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a Regione Piemonte.

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Regione Piemonte per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto

2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

4. L'Appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

Articolo 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima del certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Articolo 18 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di **240** (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle pe-

nalità di cui al successivo art. 19.

3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 25, 26 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 27 del Capitolato Generale, dall'art. 107 Codice dei Contratti e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 19 - Penalità per il ritardo – Premio di accelerazione

1. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 1% (l'uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale può trovare applicazione il successivo articolo 25 in materia di risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Regione Piemonte a causa dei ritardi.

Per una più puntuale disciplina si rimanda a quanto stabilito all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del d.lgs. 50/16 è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla

presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Con riguardo al possibile premio di accelerazione si fa integrale rinvio a quanto previsto dall'art. 39 del C.S.A.

Articolo 20 - Subappalto

(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di subappaltare)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

2. Previa autorizzazione di Regione Piemonte, in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara.

3. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Regione Piemonte per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando Regione Piemonte da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da

terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. L' Appaltatore è obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

6. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.

7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per Regione Piemonte, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i..

8. Regione Piemonte provvederà alla corresponsione diretta nei casi di cui all'art. 105, comma 13, Codice dei contratti secondo le modalità indicate al paragrafo 7.2.2 Pagamenti al subappaltatore - *Pagamento da parte della Stazione appaltante* delle Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti adottate con Disposizione del Consigliere Delegato n. 16 del 22/01/2019.

9. Le spettanze dei subappaltatori verranno corrisposte in conformità alla tempistica regolante il pagamento dell'Appaltatore.

10. In caso di non corresponsione diretta dei subappaltatori i pagamenti avverranno

secondo le modalità indicate al paragrafo 7.2.2 Pagamenti al subappaltatore - *Pagamento da parte dell'Appaltatore* delle Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti adottate con Disposizione del Consigliere Delegato n. 16 del 22/01/2019.

11. A sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore.

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al citato art. 30, il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art.105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ..

13. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 7 e/o 8, devono essere assolti dall'Appaltatore.

(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

14. Non è ammesso il subappalto.

15. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distac-

cata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

16. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

17. Ai fini del pagamento dei S.A.L. la Stazione appaltante procederà a richiedere il DURC dell'impresa distaccante.

Parte Terza

Articolo 21 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 14 D.M. 7 marzo 2018, n. 46 in conformità a quanto stabilito nel medesimo decreto.

Articolo 22 - Varianti

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi.

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49

Articolo 23 –Collaudo e manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.
4. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo, la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.
5. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
6. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori, salvo presa in consegna anticipata di cui al comma 3.
7. Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

8. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

9. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.

10. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti -per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

11. L'Appaltatore, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

12. E' facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

13. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

14. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro ripara-

zione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

3. In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

Articolo 25 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore

1. Fermo quanto previsto agli artt. 106 e 108 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dall'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti casi costituiscono causa di risoluzione del contratto, ed Regione Piemonte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del contratto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- qualora l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ovvero sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casel-

lario informatico;

- per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e

45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, dell'articolo 16, delle presenti condizioni contrattuali;
- per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
- per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore

agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da Regione Piemonte è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Alla data comunicata da Regione Piemonte si fa luogo in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di Regione Piemonte per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Regione Piemonte, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di

altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'affidatario inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per Regione Piemonte per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.

c) l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b)

5. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore Regione Piemonte avrà diritto al risarcimento del danno.

6. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall'Amministrazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da Regione Piemonte a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

7. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano inoltre applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Articolo 26 - Recesso di Regione Piemonte.

Regione Piemonte ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.

Articolo 27 - Definizione delle controversie

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.

Articolo 28 - Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8 del Cap. Gen.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in ge-

nere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 29 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto le parti eleggono domicilio:

* Regione Piemonte presso la propria sede, in Torino, via Passo Buole, 2. – PEC palazzo.unico@cert.regione.piemonte.it;

* l'Appaltatore presso la propria sede, _____ PEC _____;

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Articolo 30 - Codice Etico di Comportamento e Modello di organizzazione, ge-

stione e controllo ex D.Lgs 231/01

In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019 “, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito della Regione Piemonte e di accettare tutti gli obblighi di condotta del “Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte” approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, del “Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 30.5.2016, n. 13-3370 Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016 e del “Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali”.

Si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L’inosservanza da parte dell’appaltatore di tali obblighi è considerata da Regione Piemonte grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 31 - Privacy e riservatezza

1. L’Appaltatore si dichiara informato del fatto che Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento, potrà trattare dati personali di soggetti fisici collegati all’appaltatore, ai fini della esecuzione del presente incarico e dell’adempimento degli obblighi di legge ad esso correlato, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. Dichiara inoltre di essere informato dei diritti degli interessati e delle modalità attraverso cui essi possono esercitarli, tramite ricorso al Responsabile Protezione dati di Regione Piemonte o reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, conseguenti all'espletamento delle attività oggetto del presente incarico. Il predetto vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente incarico.

3. All'Appaltatore è fatto espresso divieto di utilizzare, per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi, i dati personali dei quali potrà venire a conoscenza in ragione dell'assolvimento del presente incarico o cui abbia accesso anche occasionale o fortuito.

4. In caso di violazione dei suddetti impegni di riservatezza e non utilizzo dei Dati, comunque ottenuti, Regione Piemonte si riserva di intraprendere ogni opportuna azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Regione Piemonte. _____

L'Appaltatore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 3, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 27, 30 e 31.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'Appaltatore _____